

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno (Italia) — con ordinanza 30 marzo 2001, nei procedimenti penali a carico di Piergiorgio Gambelli e.a.

(Causa C-243/01)

(2001/C 245/14)

Con ordinanza 30 marzo 2001, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 22 giugno 2001, nei procedimenti penali a carico di Piergiorgio Gambelli e.a., il Tribunale di Ascoli Piceno (Italia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Giudizio di compatibilità, con conseguenti effetti nell'ordinamento giuridico interno, degli artt. 43 e segg. e 49 e segg. del Trattato CE, in materia di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri con la normativa nazionale, quale quella italiana di cui agli artt. 4, 1° comma e segg., 4-bis e 4-ter della Legge 13.12.1989 no. 401 (come da ultimo modificata con l'art. 37, 50 comma, Legge 23.12.2000 n. 388), contenenti divieti — penalmente sanzionati — di svolgimento delle attività, da chiunque e ovunque effettuate, di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, in particolare, su eventi sportivi, in assenza di presupposti concessori e autorizzatori prescritti dal diritto interno.

Ricorso presentato il 25 giugno 2001 contro il Regno dei Paesi Bassi dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-246/01)

(2001/C 245/15)

Il 25 giugno 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori M. Huttunen e H.M.H. Speyart, in qualità di agenti, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi avendo adottato e mantenuto in vigore gli artt. 37g e 37j della Luchtvaartwet (legge sulla navigazione aerea) e l'art. 1 del Regolamento del Ministero della giustizia 9 maggio 1995, recante esonerazione dei voli nei quali i passeggeri sono sottoposti a controlli per gli oggetti pericolosi, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 3, n. 1, del

regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1992, n. 2408, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese del procedimento.

Motivi e argomenti principali

Adottando il regolamento n. 2408/92, il Consiglio, in conformità dell'art. 80, n. 2, CE, ha definito le regole dettagliate per l'applicazione del principio contenuto nell'art. 49 CE della libera prestazione dei servizi in materia di trasporto aereo. Qualora debbano essere interpretate le disposizioni del regolamento n. 2408/92, ci si deve pertanto basare su tale principio che va oltre il mero divieto di discriminazione sulla base della nazionalità di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro, ma implica anche la soppressione di qualsiasi limitazione — anche ove questa viga senza distinzione tra prestatori di servizi nazionali e prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri — che vieti, ostacoli, o renda meno attraenti le attività del *prestatore di servizi* che sia stabilito in un altro Stato membro e ivi presti legittimamente analoghi servizi. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento olandese 9 maggio 1995 «sono esonerati [dai controlli obbligatori] i voli con destinazione nazionale. Viene fatta a ciò eccezione per i voli nei quali i passeggeri possono mescolarsi a passeggeri dei voli con una destinazione internazionale». In tal modo per un vettore un volo transfrontaliero intracomunitario viene accompagnato da maggiori spese rispetto ad un analogo volo interno. Tale normativa, inoltre, rende possibile che per un volo interno venga effettuato un controllo di sicurezza (in quanto i passeggeri possono mescolarsi con passeggeri di voli internazionali), pur non essendo riscossa per questo alcuna tassa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Seconda Sezione del Bundesvergabeamt di Vienna (Ufficio federale per le aggiudicazioni) con ordinanza 25 giugno 2001, nella causa promossa dal Dipl.-Ing. Werner Hackermüller contro: 1. BIG Bundesimmobilien-gesellschaft mbH e 2. WED Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH

(Causa C-249/01)

(2001/C 245/16)

Con ordinanza 25 giugno 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 giugno 2001, la Seconda Sezione del Bundesvergabeamt di Vienna nella causa promossa dal Dipl.-Ing. Werner Hackermüller contro 1. BIG Bundesimmobilien-gesellschaft mbH e 2. WED Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: